

IL DECRETO CORRETTIVO DEL D.LGS N. 81/08

Titolo III

Possibili futuri scenari nell'uso delle macchine

***Ing. Giuseppe Piegari
Ministero del lavoro***

ART. 69 - Definizioni

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:

- a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, *inteso come l'insieme di macchine, apparecchi, utensili e componenti necessari allo svolgimento di un'attività o all'attuazione di un processo produttivo*, destinati ad essere usati durante il lavoro;
- b)

ART. 70 co.4 - Requisiti di sicurezza

4. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, **constatino** che un'attrezzatura di lavoro messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata *immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più dei requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1* ne informano immediatamente l'Autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto.

(segue)

(segue) **ART. 70 co.4- Requisiti di sicurezza**

In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:

a) dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;

b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell'attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell'art.70.

ART. 71 co.1 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative *comunitarie e nazionali.*

ART. 71 co.4 - Obblighi del datore di lavoro

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

...

...

3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);

(resterebbe pertanto invariato il punto 3)

ART. 71 co.5 - Obblighi del datore di lavoro

5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza ***in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3,*** non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, di detto decreto, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.

ART. 71 co.7 - Obblighi del datore di lavoro

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto *informazione, formazione ed addestramento adeguati,*

ART. 71 co.8 - Obblighi del datore di lavoro

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, *secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida*, provvede affinché:

1. ...
2. le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
 - a) *ad interventi di controllo periodici*,
 - b) *ad interventi di controllo* straordinari al fine ...
3. *Gli interventi di controllo* di cui ...

ART. 71 co.11 - Obblighi del datore di lavoro

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche, *volte ad valutarne l'effettivo stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza*, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità del comma 13.

ART. 72 co.1

Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria *macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1*, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.

ART. 72 co.2

- Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso -

2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza **operatore** deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo **e, ove si tratti di attrezzature di cui all'art. 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.**

ART. 73

Informazione, formazione e addestramento

- è stata sostituita la rubrica
- al comma **1** “*una formazione adeguata*”, è sostituita da: “*una formazione e un addestramento adeguati*”
- al comma **4**, la frase “*una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo*” è sostituita da “*una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo*”.

ALLEGATO VII

Nuove verifiche introdotte

- *Carrelli semoventi a braccio telescopico*
- *Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne*
- *Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente*